

Direzione Regionale Pianificazione e Programmi Socio-Sanitari
P.zza Molini - S. Paolo, 25/f - 30125 Venezia

tel. 041/2793500-3411 fax 041/2793599

1. enti eccliesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di misse con le conseguenze relative ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
 2. organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 3. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
- b) partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della vettifica dei seguenti requisiti:
- c) consenso espresso di soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della vettifica del soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, ha introdotto una nuova fattispecie di motivazione per l'ingresso nel nostro Paese.
- d) ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, trascinio non retribuito o ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, trascinio non retribuito o volontariato, ha introdotto una nuova fattispecie di motivazione per l'ingresso nel nostro Paese.
- Il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154 Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, trascinio non retribuito o volontariato, ha introdotto una nuova fattispecie di motivazione per l'ingresso nel nostro Paese.

♦ INGRESSO E SOGGIORNO PER VOLONTARIO

- a). della ricevuta dell'assicurata postale o ricevuta della presentazione dell'istanza alla presentazione;
 - b). della copia della domanda di permesso di soggiorno;
 - c). del passaporto con visto di ingresso;
 - d). del bollino di versamento del contributo per l'iscrizione al SSN.
- Per quanto concerne il versamento delle casistiche per poter chiedere l'iscrizione volontaria andamento possa costituire valido titolo alla scelta minima del medico.
- In relazione alla iscrizione volontaria con particolare riguardo alla ipotesi di effettuare la scelta del medico nelle more del rilascio del permesso, il Ministro del Lavoro, detta Sanità e delle Politiche Sociali, interpreta sulla questione, ha precisato di tenere che il pagamento del contributo volontario possa costituire sullo stesso di riferimento che il medico.
- Pertanto gli stranieri che intendono nelle casistiche per poter chiedere l'iscrizione volontaria andamento scelta del medico si riferisce alla scelta minima del medico.

♦ ISCRIZIONE VOLONTARIA

In considerazione delle continue innovazioni a livello normativo relative alle problematiche legate al rilascio e al rimovimento dei permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari che entrano in Italia si precisa quanto di seguito riportato:

L O R O S E D I
del Veneto
Ai Direttori Generali delle Aziende ULSS

Oggetto: Iscrizione volontaria al SSN dei cittadini extracomunitari.

21.10.2009 | Protocollo 581092 | 50.00.15.00.04/E.900.02.15 | Allegati N° 0

Rc 21/10/2009

giunta regionale

REGIONE DEL VENETO



tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599

P.zza Molino - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia

Direzione Regionale Pianificazione e Programmi Socio-Sanitari

Tel. 041 - 2793502 - Fax 041 - 2793430
e-mail: Paolo.Caneilleri@regione.veneto.it
Ufficio Assistenza Iltalians All'Ester e Stranieri in Italia

E/C/9

- Dr. Renato Rybini -
IL DIRIGENTE VIGARIO

A disposizione per qualsiasi ulteriore, eventuale chiarimento si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno per assistenza minore, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiarito con propria nota che "Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha permesso per molte di lavoro", conviene in permesso per molte di lavoro".

Il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, ha modificato l'art. 29 del T.U., D.Lgs 286/98 ed al comma 6 prevede che "Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rimovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minori, il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere base contrattiva, ferma restando le condizioni previste dall'art. 42, comma 6.".

Pre visto tra le ipologie iscrivibili obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, in assenza di specifica previsione di legge in tal senso, si ritiene che la modalità di iscrizione possa essere quella su la lettera a) dell'art. 34 del del T.U., D.Lgs 286/98.

Nel caso in cui, invece, il familiare svolga una regolare attività lavorativa andrà invece iscritto obbligatoriamente, previa presentazione di idonea documentazione, trovando in questo caso applicazione della legge a) dell'art. 34 del del T.U., D.Lgs 286/98.

♦ PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato di ritenere che l'iscrizione volontaria ai SSN - con le modalità e nei termini previsti dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs 286/98 e dall'art. 42, comma 6, del DPR 394/99 - costituisca titolo idoneo all'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.

- c) sollecitazione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e per il medico periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sollecitazione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni che abbiano stipulato convenzione in deroga.
- b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato;
- c) sollecitazione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e per il medico periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sollecitazione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni che abbiano stipulato convenzione in deroga.

Giunta regionale

REGIONE DEL VENETO

